

# CIRCOLARE PER IL CLIENTE



Quindicinale N. 147

16 febbraio 2011

---

## FOCUS

*a cura dello Studio Meli S.r.l.*

---

Verifica dell'elenco dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie  
Torna l'elenco clienti e fornitori  
Gestione separata INPS: aliquote contributive per l'anno 2011  
Anche per il 2011 regime transitorio per bulgari e rumeni  
Negati ai CED gli adempimenti in materia di lavoro

---

## NOTIZIE FLASH

### CREDITO

Finanziamenti: credito al consumo, nuovi obblighi verso la trasparenza  
Credito: mutui prima casa, emanato il decreto sugli aiuti

### DOGANE

Dogane: regime del transito comunitario, nuove regole dal 19 febbraio  
Dogane: gestione dei certificati digitali  
Dogane: rinnovo del certificato di firma digitale

### IMPOSTE DIRETTE

Irpef: detrazione del 55% anche per i sistemi termodinamici  
Irpef: otto per mille, domande entro il 15 marzo 2011

### IVA E IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di bollo: procure speciali senza bollo

### LAVORO

Lavoro: integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, nuovi importi  
Lavoro: i certificati di malattia si inviano online  
Lavoro: appalti, i riflessi sui rapporti di lavoro

### PREVIDENZA

Previdenza: lavoratori domestici, nuovi importi dei contributi  
Previdenza: incentivi per le assunzioni, chiarimenti dall'inps  
Previdenza: contributi inps, fissati gli importi 2011  
Previdenza: ricorsi amministrativi all'inps, dal 21 febbraio si cambia  
Previdenza: bonus fiscale 2007, restituzione senza sanzione

### SOCIETÀ

Società: nuove regole per gli amministratori di società quotate

### VERSAMENTI

Adempimenti e versamenti: alluvione veneto, niente sospensione per i sostituti di imposta

---

**INDICI E STATISTICHE**

---

Cambio delle valute estere del mese di gennaio 2011

**VERIFICA DELL'ELENCO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI A EFFETTUARE OPERAZIONI  
INTRACOMUNITARIE**

È disponibile sul sito internet dell'Agenzia Entrate, all'indirizzo <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPOI>, un servizio che permette di consultare, in via preventiva, l'elenco delle partite Iva che, al **30 gennaio 2011**, risultano avere i requisiti per essere incluse nell'"Archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie". L'Archivio dei soggetti autorizzati sarà consultabile a partire dalla fine di febbraio 2011.

**Coloro, la cui partita Iva risulta già presente in questo elenco, saranno automaticamente inclusi nell'Archivio e non devono presentare istanza per chiedere l'inserimento.**

Dalla fine di febbraio 2011, invece, le partite Iva dei soggetti nazionali che non avranno i requisiti per essere incluse nell'"Archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie", non saranno più consultabili attraverso il servizio on line "Sistema elettronico di scambio dati sull'Iva (Vies)" in quanto non autorizzati (provvedimento del Direttore del 29 dicembre 2010, in attuazione dell'articolo 27 del D.L. n. 78/2010).

**Consigliamo vivamente tutti i soggetti interessati ad effettuare una verifica al più presto e a stamparne e conservarne l'esito.**

**TORNA L'ELENCO CLIENTI E FORNITORI**

Art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 - Provvedimento Agenzia Entrate del 22 dicembre 2010

Per i soggetti passivi d'imposta (titolari di partita IVA) torna l'obbligo, **con effetti dal 2010**, di invio dell'elenco clienti e fornitori. Più nel dettaglio, andranno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo **pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA**. Per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (per esempio nei casi di vendita al dettaglio **con emissione di scontrino fiscale**) **il predetto limite è elevato a euro 3.600 euro al lordo dell'IVA** applicata.

Solo per il periodo d'imposta 2010, l'importo è elevato a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black-list e le altre operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

**In fase di prima applicazione sono escluse anche le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011.**

La trasmissione dell'elenco clienti e fornitori dovrà avvenire telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Solo per il periodo d'imposta 2010, la comunicazione potrà essere effettuata fino al **31 ottobre 2011**.

Gli elenchi dovranno indicare, per ciascuna cessione o prestazione:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale:

- per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l'attività esercitata, l'eventuale ditta;
  - per soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale, l'attività esercitata. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di almeno una delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza
- c. i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'IVA applicata.

**Attenzione:** a decorrere dal prossimo mese di maggio 2011, per effetto di quanto sopra riportato, in caso di emissione di scontrino fiscale per importo pari o superiore a 3.600 euro, il cedente dovrà farsi comunicare dal cliente i propri dati identificativi; consigliamo di richiedere e trattenere copia del documento di identità e del codice fiscale.

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

### GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2011

INPS, Circolare 9 febbraio 2011, n. 30

Le aliquote contributive dovute a decorrere dal 1° gennaio 2011 dagli iscritti alla gestione separata INPS sono immutate rispetto al 2010 e pertanto sono pari a:

- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (l'aliquota è del 26% a cui però deve essere aggiunta l'aliquota contributiva pari allo 0,72% dovuta per finanziare la tutela della maternità, gli ANF, la degenza ospedaliera e la malattia);
- 17% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata rispettivamente nella misura di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), così come resta immutata nell'associato in partecipazione la ripartizione tra associante e associato, pari rispettivamente al 55% e al 45%.

Le suddette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2011, è stato fissato in misura pari a € 93.622,00. Il minimale di reddito per l'accredito dei contributi mensili è stato fissato, per l'anno 2011, nella misura pari ad € 14.552,00.

### ANCHE PER IL 2011 REGIME TRANSITORIO PER BULGARI E RUMENI

Ministero del Lavoro, Circolare 31 gennaio 2011, n. 707

È stato prolungato per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2011, il regime transitorio relativo alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.

È possibile procedere direttamente all'assunzione nei seguenti settori: settore agricolo; settore turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; settore edilizio; settore metalmeccanico; dirigenti e personale altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'art. 27 del TU sull'immigrazione; lavoro stagionale. In tutti gli altri casi bisogna richiedere preventivamente allo Sportello unico per l'immigrazione il nulla osta con il modello Sub.neocomunitari.

## NEGATI AI CED GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

INPS, Circolare 8 febbraio 2011, n. 28

L'INPS, riepilogando i soggetti autorizzati alla predisposizione e alla trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza e assistenza sociale in luogo dei datori di lavoro, ha espressamente ribadito l'esclusione dei CED, dei tributaristi, dei consulenti fiscali e dei revisori contabili.

I CED non sono tra i soggetti abilitati poiché l'art. 1, comma 5, della L. n. 12/1979 assegna loro esclusivamente attività esecutive e di servizio, quali mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali e accessorie, mentre i secondi sono esclusi poiché possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.

L'Istituto previdenziale ricorda che se i datori di lavoro non intendono operare direttamente utilizzando il PIN o la nuova modalità di accesso al sistema costituita dalla Carta Nazionale dei Servizi possono delegare uno o più lavoratori dipendenti. In questo caso i datori di lavoro, dopo essersi autenticati, dovranno utilizzare l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni a operare.

Negli altri casi, i datori possono avvalersi degli intermediari autorizzati sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante. A tal fine a decorrere dal 7 febbraio 2011 è disponibile sul sito internet dell'INPS l'applicazione per la gestione delle deleghe. Tramite l'applicazione, l'intermediario riempirà il testo della delega con i dati propri e del delegante. Una volta terminata la compilazione, l'intermediario potrà stampare la delega perché sia sottoscritta dal delegante. In un momento successivo tornerà a validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L'intermediario si impegnerà a custodire presso di sé la delega, unitamente a una fotocopia di un valido documento di identità del delegante, per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e a esibirla a richiesta. Durante la prima fase del nuovo sistema sarà comunque possibile inviare i flussi UniEmens secondo il sistema attualmente in uso. A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "aprile 2011", il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro in assenza di una delle sottoelencate condizioni:

1. datore di lavoro (persona fisica o rappresentante legale di società) o dipendente abilitato dal datore di lavoro;
2. società appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base a una specifica delega;
3. società cooperativa appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente abilitato);
4. intermediario autorizzato ai sensi della legge n. 12/1979, munito di delega espressa da parte del datore di lavoro.

In tutti i casi sopra descritti, le persone incaricate dovranno ovviamente autenticarsi con il proprio PIN o CNS. La nuova procedura di delega vale anche per i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che potranno avvalersi anche dei professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici.

# notizie flash

---

## CREDITO

### **FINANZIAMENTI: CREDITO AL CONSUMO, NUOVI OBBLIGHI VERSO LA TRASPARENZA - Decreto ministeriale 3 febbraio 2011**

*(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011)*

Il Ministero dell'Economia detta norme operative in materia di credito ai consumatori, in attuazione del Testo Unico Bancario e degli indirizzi comunitari dettati in materia. Il provvedimento in commento, che ha l'obiettivo di promuovere la trasparenza e l'efficienza di questo settore a tutela del consumatore, contiene norme relative alle comunicazioni pubblicitarie, agli obblighi di informativa, alla verifica del merito creditizio, agli sconfinamenti.

### **CREDITO: MUTUI PRIMA CASA, EMANATO IL DECRETO SUGLI AIUTI - Decreto 17 dicembre 2010, n. 256**

*(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù - Gazzetta Ufficiale n. 23 del 3 febbraio 2011)*

Emanato il decreto che disciplina il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 39, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono ammessi alla garanzia del fondo i mutui di importo non superiore a 200.000 euro sottoscritti da giovani under 35 anni con un reddito non superiore a 35.000 euro e non proprietari di altri immobili a uso abitativo (eccetto i beni acquistati per successione mortis causa). L'immobile per il quale si contrae il prestito e che sarà adibito a prima casa non deve essere compreso nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.

## DOGANE

### **DOGANE: REGIME DEL TRANSITO COMUNITARIO, NUOVE REGOLE DAL 19 FEBBRAIO - Comunicato Stampa 10 febbraio 2011**

*(Agenzia delle Dogane)*

Ai fini della presentazione delle dichiarazioni in procedura domiciliata per i regimi all'importazione, dal 19 febbraio deve essere utilizzato il messaggio IM in luogo del messaggio B1.

### **DOGANE: GESTIONE DEI CERTIFICATI DIGITALI - Nota 4 febbraio 2011, n. 3352**

*(Agenzia delle Dogane)*

Le Dogane dettano le istruzioni operative relative al "Sistema di Gestione dei Certificati di firma digitale" rilasciati dall'Agenzia stessa. Si tratta di procedure non applicabili agli utenti che utilizzano i certificati di firma rilasciati da altri certificatori qualificati (Certification Authorities).

### **DOGANE: RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE - Comunicato Stampa 11 febbraio 2011**

*(Agenzia delle Dogane)*

Dal 14 febbraio, tutti i soggetti in possesso di un certificato di firma rilasciato dall'Agenzia delle Dogane ai fini del Servizio Telematico Doganale in scadenza il 20 aprile 2011, potranno rinnovare il proprio certificato. A questo fine l'Amministrazione illustra le modalità operative.

## IMPOSTE DIRETTE

### **IRPEF: DETRAZIONE DEL 55% ANCHE PER I SISTEMI TERMODINAMICI - Risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12/E**

*(Agenzia delle Entrate)*

La detrazione d'imposta ai fini Irpef e Ires, riconosciuta nella misura del 55 per cento dall'art. 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) per gli interventi di risparmio energetico, spetta anche per l'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, ma limitatamente alla produzione di energia termica. Di conseguenza, le spese sostenute per l'installazione del sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata

di energia elettrica e di energia termica possono essere detratte per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. Si ricorda che la detrazione, regolamentata dal D.M. 19 febbraio 2007, modificato dal D.M. 7 aprile 2008, è stata estesa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, comma 48, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

### **IRPEF: OTTO PER MILLE, DOMANDE ENTRO IL 15 MARZO 2011 - Comunicato Stampa 10 febbraio 2011**

*(Governo)*

Pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e privati senza fini di lucro hanno tempo fino al prossimo 15 marzo per presentare la domanda relativa all'utilizzo della quota dell'8 per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale. L'istanza e la relativa documentazione di accompagnamento devono essere inviate al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Ufficio accettazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, 00187 ROMA - Otto per mille. I settori di intervento sono i seguenti: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati; conservazione di beni culturali.

### **IVA E IMPOSTE INDIRETTE**

#### **IMPOSTA DI BOLLO: PROCURE SPECIALI SENZA BOLLO - Risoluzione 9 febbraio 2011, n. 13/E**

*(Agenzia delle Entrate)*

Le procure speciali redatte ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono esenti dall'imposta di bollo se sono rilasciate per il compimento di atti, per il rilascio di copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, per la presentazione di dichiarazioni o denunce, documenti e copie presso l'Amministrazione finanziaria. Rientrano in questo regime di esenzione, ad esempio, le procure speciali di cui all'art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Secondo il richiamato art. 63, il contribuente può farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale.

### **LAVORO**

#### **LAVORO: INTEGRAZIONE SALARIALE, MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE, NUOVI IMPORTI - Circolare 4 febbraio 2011, n. 25**

*(Inps)*

A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono cambiate le misure degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di cui alla Legge 13 agosto 1980, n. 427, mobilità e disoccupazione e dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili per il 2011. La rideterminazione su base annuale di detti importi è prevista dall'art. 1, comma 27, della Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 247).

#### **LAVORO: I CERTIFICATI DI MALATTIA SI INVIANO ONLINE - Circolare 31 gennaio 2011, n. 21**

*(Inps)*

In materia di invio dei certificati di malattia, l'Inps fornisce chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che estende il regime previsto nel settore pubblico anche ai lavoratori privati, ai sensi dell'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ne consegue che i medici del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionati, devono inviare in via telematica i predetti certificati. In caso di inosservanza dell'obbligo si applicano le sanzioni previste dalla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica n. 1 del 19 marzo 2010.

#### **LAVORO: APPALTI, I RIFLESSI SUI RAPPORTI DI LAVORO - Circolare 11 febbraio 2011, n. 5**

*(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)*

Preso atto che il fenomeno dell'esternalizzazione di intere fasi del ciclo produttivo è sempre più diffuso anche in Italia, il Ministero del Welfare fornisce chiarimenti in materia di appalti e subappalti. La Circolare n. 5 del 2011 si concentra in modo particolare sui requisiti richiesti per poter considerare "genuino" un appalto, alla luce di quanto dispone l'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Riforma Biagi) e dell'orientamento giurisprudenziale sorto in materia. Sotto il profilo della liceità dell'appalto, poi, di fondamentale importanza è la Direttiva sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza del 18 settembre 2008, volta a contrastare il fenomeno dell'interposizione illecita e fraudolenta. Nella circolare sono inoltre analizzati gli obblighi retributivi connessi all'utilizzo dell'istituto, i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore e la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

## PREVIDENZA

### **PREVIDENZA: LAVORATORI DOMESTICI, NUOVI IMPORTI DEI CONTRIBUTI - Circolare 31 gennaio 2011, n. 23**

*(Inps)*

L'Inps ha rideterminato le nuove fasce di retribuzione sulle quali calcolare i contributi dovuti per il 2011 per i lavoratori domestici. Rispetto al 2010, la modifica è stata calcolata sulla base della variazione degli indici Istat. In particolare, dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF è aumentata di 0,22 punti percentuali, ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30.

### **PREVIDENZA: INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI, CHIARIMENTI DALL'INPS - Circolare 31 gennaio 2011, n. 22**

*(Inps)*

L'Inps fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni contributive disposte per l'assunzione di lavoratori disoccupati dall'art. 2, commi 134, 135 e 151, della Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191). La norma è stata attuata con i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010. Gli incentivi sono stati prorogati per il 2011 dall'art. 1, comma 33, ultimo periodo, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011): per questo, però, occorre l'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Attività agevolate:

- a) assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (semprechè non ricorrano le condizioni per la fruizione diretta dei benefici contributivi di cui alla Legge n. 223 del 1991);
- b) assunzione o mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
- c) assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile. Questi incentivi sono cumulabili con quelli indicati ai punti a e b.

### **PREVIDENZA: CONTRIBUTI INPS, FISSATI GLI IMPORTI 2011 - Circolare 1° febbraio 2011, n. 24**

*(Inps)*

L'Inps ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2011. Sono stati inoltre aggiornati gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

### **PREVIDENZA: RICORSI AMMINISTRATIVI ALL'INPS, DAL 21 FEBBRAIO SI CAMBIA - Circolare 10 febbraio 2011, n. 32**

*(Inps)*

L'Inps illustra le nuove modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi, a seguito dell'entrata in vigore della Manovra correttiva (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

### **PREVIDENZA: BONUS FISCALE 2007, RESTITUZIONE SENZA SANZIONE - Messaggio 11 febbraio 2011, n. 3566**

*(Inps)*

Nei confronti di coloro che nel dicembre 2007 usufruirono del bonus fiscale di 150 euro, di cui all'art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, in mancanza dei requisiti, vi è l'obbligo di restituzione senza applicazione di sanzioni. A tal fine l'Inps ha approvato il modello per la presentazione dell'istanza di annullamento della sanzione.

## SOCIETÀ

### **SOCIETÀ: NUOVE REGOLE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ QUOTATE - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 259**

*(Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011)*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che, recependo il contenuto delle Raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE, modifica la normativa relativa agli amministratori delle società quotate. In particolare, è stato introdotto l'art. 123-ter nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria), in materia di relazione sulla remunerazione.



## VERSAMENTI

### **ADEMPIMENTI E VERSAMENTI: ALLUVIONE VENETO, NIENTE SOSPENSIONE PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA - Risoluzione 11 febbraio 2011, n. 14/E**

*(Agenzia delle Entrate)*

Il Fisco risponde alle richieste di chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari da parte dei sostituti d'imposta disposta dal D.M. 1° dicembre 2010 a seguito dell'alluvione che ha colpito il Veneto nell'autunno 2010 (dal 31 ottobre al 2 novembre 2010). Si ricorda che la sospensione, operante dal 31 ottobre al 30 giugno 2011 (il precedente termine del 20 dicembre 2010 è stato differito dal decreto "milleproroghe", in corso di conversione), si riferisce ai versamenti, anche rateizzati, di Irpef, Ires e Irap, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Ora l'Agenzia delle Entrate puntualizza che non sono sospesi gli adempimenti e i versamenti da effettuare in qualità di sostituti di imposta.

## CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE DEL MESE DI GENNAIO 2011

<b>MEDIA DEI CAMBI FISCALI</b> <i>del mese di gennaio 2011 - Provvedimento dell'11 febbraio 2011</i>				
Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta estera per 1 Euro
ALBANIA	Lek	ALL	047	138,654
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	5,31806
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,34169
BRASILE	Real	BRL	234	2,23714
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	012	1,32775
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1495,5
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	071	110,381
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,3945
INDIA	Rupia Indiana	INR	031	60,7161
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	16,1926
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	008	7,81993
POLONIA	Zloty	PLN	237	3,88963
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	002	0,847117
ROMANIA	Leu	RON	270	4,26244
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	40,2557
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	1,7193
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	001	1,33597
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	003	1,27794
THAILANDIA	Baht	THB	073	40,8266
TURCHIA	Lira Turca	TRY	267	2,09191
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	275,326